

COPIA



Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

[direzioneB08@regione.piemonte.it](mailto:direzioneB08@regione.piemonte.it)

Data 16 SET. 2011

Protocollo 32871/DB0818

anticipata via fax  
al n. 0321-995295

Al Responsabile del Procedimento  
del Comune di  
via F. Costa n. 6  
28010 DIVIGNANO (NO)

**Oggetto: Comune di DIVIGNANO (NO).**

**Riscontro a nota comunale prot. n. 2880 dell'11 luglio 2011:**

**"Quesito in merito alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni".**

Con la nota comunale sopra richiamata, si chiede se, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale indicata, sia possibile realizzare uno o più fabbricati ove concentrare i volumi degli immobili oggetto di demolizione e la relativa premialità volumetrica, ovvero se sia possibile costruire un numero di fabbricati superiore rispetto a quello preesistente.

Sul punto, è possibile precisare quanto segue:

l'articolo 4 in esame non esprime particolari restrizioni in merito alle modalità e alla tipologia del relativo intervento di ricostruzione in deroga a seguito della demolizione; al comma 5 è indicata la possibilità di ricostruire anche su particelle catastali contigue a quella ove insiste il fabbricato da demolire "purché formanti con quella originari del fabbricato un'unica proprietà autonomamente utilizzabile" e, successivamente, sono indicati alcuni parametri non derogabili (altezza, permeabilità dei suoli, ecc).

Al comma 6, per quanto può essere utile, è contenuta la generica prescrizione che la ricostruzione deve avvenire comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e delle distanze tra edifici fissate dagli strumenti urbanistici. Per completezza, si rileva che dall'esame della circolare n. 4/PET del 21 settembre 2009 non è possibile ricavare espressioni o puntuali indicazioni sulle possibili caratteristiche dell'intervento di ricostruzione in deroga.

Pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato, non si esprime contrarietà ad una ricostruzione in deroga che, a seguito della demolizione prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i., avvenga realizzando uno o più fabbricati che siano in numero superiore rispetto al preesistente, con l'unico richiamo a prestare particolare attenzione al rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, come espressamente evidenziato nel testo della norma.

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Ing. Livio Dezzani

Referente:  
dott. Antonio Trifiro